



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Bernardi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2008 promossa da:

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 27-2-2008 B. P. (nato a M. il 18-9-1969) esponeva 1) di avere aderito sin dal 1982 alla associazione denominata "Centro Polisportivo e Culturale S. L." (di seguito Centro Polisportivo); 2) che, nei primi giorni di agosto del 2005, si era iscritto al torneo di calcio che ogni anno il Centro Polisportivo organizza per i propri soci durante la settimana di ferragosto; 3) che il giorno 13-8-2005 alle ore 15.25 circa, durante il secondo tempo della partita, si era scontrato con un altro giocatore cadendo a terra ed avvertendo un fortissimo dolore al ginocchio sinistro; 4) che non avrebbe ricevuto adeguata assistenza medica e sarebbe stato trasportato in ospedale, nonostante le proprie richieste, solo dopo circa quaranta minuti a mezzo di un ambulanza e ciò tuttavia a seguito di intervento della propria moglie e non per interessamento del personale del Centro Polisportivo che, in buona sostanza, lo avrebbe abbandonato a sé stesso benché dolorante; 5) che, trasportato in ospedale, gli era stata diagnosticata la rottura dei legamenti collaterali e del legamento crociato con interessamento del menisco, lesioni che avevano determinato la sua forzata assenza dal lavoro per circa due mesi, la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico nonché a terapie riabilitative; 6) che la

responsabilità del Centro Polisportivo andava ravvisata sia per l'inadeguata assistenza nei momenti immediatamente successivi all'incidente sia in considerazione del fatto che l'ente aveva ommesso di stipulare la polizza assicurativa come imposto dall'art. 8 della legge Regione Lombardia n. 26/2002 il che gli avrebbe consentito di ottenere un adeguato indennizzo per l'incidente occorsogli laddove siffatta omissione gli aveva precluso tale possibilità: alla luce di tali premesse l'istante chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) secondo l'analitico conteggio contenuto nell'atto introduttivo.

Si costituiva l'associazione denominata "Centro Polisportivo e Culturale S. L." che deduceva 7) di avere prontamente soccorso l'attore facendo subito intervenire un medico presente fra il pubblico il quale avrebbe verificato la non gravità dell'incidente e comunque prestando i primi soccorsi; 8) che il torneo era stato organizzato da alcuni soci che in proprio avevano organizzato l'evento; 9) che, data la natura ricreativa della manifestazione in questione, non sussisteva l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 8 della sopra richiamata norma regionale prevista solo in relazione alla organizzazione di corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica nell'ambito dei quali cui non poteva farsi rientrare il torneo amatoriale in questione; 10) che, comunque, essa non poteva essere chiamata a rispondere per il preteso (e contestato) obbligo di stipulare la polizza contemplata dalla normativa regionale sopra richiamata non trovando siffatta pretesa alcun fondamento normativo e non potendo derivare alcun obbligo risarcitorio da un infortunio verificatosi nell'ambito di uno scontro di gioco; 11) che il *quantum* preteso era eccessivo non sussistendo peraltro adeguata prova della effettiva gravità delle lesioni lamentate; 12) che, da ultimo, essa aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e chiedeva quindi, ottenendola, l'autorizzazione a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice.

Si costituiva quindi la Generali Assicurazioni s.p.a. che chiedeva il rigetto della domanda facendo propri gli argomenti esposti dalla difesa del Centro Polisportivo

ed evidenziando comunque che il sinistro in questione non era coperto dalla polizza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 lett. b delle condizioni particolari e non potendo trovare applicazione l'art. 15 invocato invece dall'ente convenuto.

Assunta la prova orale ed espletata consulenza medica affidata al dott. Marco Nobis, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda è parzialmente fondata e, nei limiti che seguono, merita accoglimento.

In primo luogo va osservato che il personale dell'associazione, appena verificatosi l'incidente di gioco, fece subito intervenire un medico che ebbe modo di sincerarsi delle condizioni di salute del B. (si vedano le testimonianze di tutti i testi escussi)

al quale vennero praticati i primi soccorsi mediante l'applicazione di impacchi di ghiaccio.

Va poi rilevato che il c.t.u. ha potuto verificare che il trasporto in ospedale è avvenuto in tempi accettabili e che, comunque, anche a voler ritenere che ciò sia avvenuto con qualche minuto di ritardo, nessuna conseguenza lesiva o aggravamento dell'infortunio ne è conseguito sicché nessun danno può lamentare l'attore in ordine a tale profilo.

Merita inoltre evidenziare che nessun rilievo può derivare dalla circostanza che la manifestazione fosse stata organizzata dalla associazione ovvero da taluno dei soci ad essa aderenti posto che gli artt. 5 e 6 dello statuto dell'associazione consentono anche ai singoli soci di usufruire degli impianti purché in conformità dei regolamenti interni emanati dal consiglio direttivo (i testi M. e C. hanno peraltro riferito che il torneo era organizzato dalla società e quest'ultimo ha fatto anche riferimento ad un cartellone che annunciava l'evento): poiché peraltro il torneo si svolgeva, fra i componenti dell'associazione convenuta, all'interno del complesso sportivo gestito dal Centro Polisportivo con varie squadre, che esso viene ripetuto ogni anno a ferragosto e che erano previsti anche dei premi da utilizzare nel posto di ristoro interno (si veda la dichiarazione di C.), deve ritenersi che il torneo si sia svolto quantomeno con la piena adesione ed il supporto dell'associazione che, pertanto, era tenuta a consentire lo svolgimento della manifestazione garantendo

tutte le tutele che regolano l'attività sportiva da parte di chi accede all'impianto in questione.

Ciò premesso va osservato che l'art. 8 co. 6 della legge della Regione Lombardia n. 26/2002 stabilisce che "gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti": orbene il dato testuale non consente di interpretare la norma in esame nel senso che l'obbligo assicurativo riguarderebbe solo coloro che (istruttori o iscritti ai corsi) svolgono corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica in quanto il termine "utenti" è assai ampio e fa riferimento a coloro che comunque accedono (pure se non seguono corsi) agli impianti sportivi contemplati dall'art. 8 della legge regionale in questione e, d'altro canto, deve notarsi che è previsto che la copertura assicurativa debba riguardare eventi dannosi "comunque" verificatisi in relazione ad attività svolte all'interno dei complessi sportivi, dizione anche questa piuttosto ampia e correlata a tutte le attività sportive (e quindi non solo ai corsi) che ivi si svolgono.

In sostanza deve ritenersi che l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 8 della legge regionale n. 26/2002 costituisca una cautela (diretta al promovimento nelle sue varie forme dell'attività sportiva che costituisce la finalità avuta di mira dalla legge regionale: si vedano gli artt. 1 e 2) ulteriore e distinta rispetto a quella concernente la necessità che gli eventuali corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica vengano svolti da personale qualificato.

In considerazione del fatto che l'associazione era tenuta a stipulare una polizza diretta ad assicurare copertura all'infortunio del tipo di quello verificatosi e non l'ha invece fatto, che l'attore è rimasto privato della unica possibilità di ottenere un indennizzo per il danno patito, che la lesione dell'integrità fisica (come meglio specificato più sotto) costituisce un pregiudizio di cui è possibile la stima e che, per la sua oggettività, il pregiudizio in questione sarebbe stato senza dubbio riconosciuto, deve ritenersi che l'attore abbia subito una c.d. perdita di *chance* la

quale è costituita dalla certa ovvero assai probabile eventualità (e non meramente potenziale) di conseguire un vantaggio economico o comunque un risultato utile (cfr. Cass. 14-6-2011 n. 12960; Cass. 7-10-2010 n. 20808; Cass. 19-2-2009 n. 4052; Cass. 12-8-2008 n. 21544; Cass. 4-3-2004 n. 4400) ipotesi che ricorre nel caso di specie posto il mancato conseguimento dell'indennizzo assicurativo (che senza dubbio sarebbe spettato) si pone come conseguenza immediata e diretta dell'illegittimo comportamento omissivo tenuto dall'ente convenuto.

In ordine alla misura del risarcimento deve rilevarsi che il c.t.u., a seguito di approfondita indagine e con adeguata motivazione che può essere posta a fondamento della decisione anche perché la stessa non ha costituito oggetto di specifiche censure, ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'incidente di gioco, ebbe a riportare "trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore, lesione del legamento collaterale mediale all'inserzione femorale, lesione complessa menisco-laterale" residuando un danno biologico permanente del 6-7%, una inabilità temporanea totale di giorni 15, una inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75%, di giorni 20 al 50% ed infine di ulteriori giorni 30 al 25%.

Ciò premesso il pregiudizio patito viene liquidato alla stregua dei criteri di cui alla legge 57/2001 e d.m. attuativi (normativa che si ritiene di potere applicare anche per il ristoro di lesioni personali non derivanti da incidente stradale apparendo preferibile, tanto più nell'ambito di una valutazione equitativa, ricorrere ai criteri stabiliti dal legislatore piuttosto che a quelli empirici elaborati dalla giurisprudenza) e viene così determinato in valori al momento del fatto: € 5.921,19 per danno biologico permanente ( $674,78 \times 1,8 = 1.214,60 \times 6,5 = 7.894,92 - 25 \%$  per coefficiente relativo all'età), € 590,55 per invalidità temporanea totale (15 giorni x 39,37), € 590,40 per invalidità temporanea parziale al 75% (20 giorni x 29,52), € 393,60 per i.t.p. al 50% (20 giorni x 19,68) ed infine € 295,20 per i.t.p. al 25% (30 giorni x 9,84) in valori al momento del fatto.

Nessuna altra somma può essere attribuita dovendo essere riconosciuto l'indennizzo unicamente per il danno biologico patito e non anche per quello c.d. morale posto che non dà luogo a responsabilità civile il danno che sia conseguente ad uno scontro di gioco, avvenuto non in violazione delle regole dello stesso e per effetto dell'impiego di una violenza compatibile con le caratteristiche concrete del gioco stesso (v. Cass. 28-10-2009 n. 22811; Cass. 8-8-2002 n. 12012) sicché deve ragionevolmente presumersi che la polizza assicurativa avrebbe previsto l'indennizzo unicamente per tale voce.

Il totale così ottenuto, pari ad € 7.790,94 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat ex art. 150 disp. att. c.p.c. e maggiorato degli interessi legali conteggiati sulla somma rivalutata anno per anno, corrisponde ad € 10.080,29 importo che va maggiorato degli interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo definitivo.

Quanto ai rapporti fra il Centro Polisportivo e la compagnia Assicurazioni Generali s.p.a. deve ritenersi che l'incidente occorso non rientri nel novero degli eventi oggetto di copertura ai sensi della polizza n. 999445572 del 27-5-1999 posto che l'art. 1 lett. B delle condizioni particolari prevede l'operatività assicurativa limitatamente alle lesioni corporali subite dai soci e dai familiari ma "con l'esclusione dei danni occorsi durante la pratica delle attività sportive" né vale richiamare il disposto dell'art. 15 del predetto contratto che include la garanzia "per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi compresi i partecipanti" posto che nell'ambito delle pattuizioni negoziali si distingue fra l'attività sportiva (espressamente esclusa dall'oggetto dell'assicurazione) e quella ricreativa che non può ritenersi comprensiva della prima e risulta separatamente regolata: ne deriva che la domanda di manleva deve essere rigettata.

Ogni altra questione rimane assorbita evidenziandosi che l'attore ha chiesto la condanna solidale della compagnia assicurativa nei propri confronti non in via diretta ma solo in caso di riconosciuta operatività della garanzia assicurativa prestata dalla compagnia convenuta ciò che invece è stato escluso.

Va infine rigettata l'istanza formulata dal convenuto ex art. 89 c.p.c. atteso che le espressioni riportate nell'atto introduttivo ed oggetto di censura non sono di per sé volutamente offensive e ricostruiscono la vicenda secondo il punto di vista dell'attore.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite nei rapporti fra l'attore e l'ente convenuto vengono compensate nella misura di tre quarti e liquidate come da dispositivo in relazione ai valori in concreto attribuiti mentre seguono la soccombenza in quelli fra il Centro Polisportivo e la compagnia assicurativa.

**P.Q.M.**  
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:  
- condanna il Centro Polisportivo e Culturale S. L. a pagare all'attore la somma di € 10.080,29 importo che va maggiorato degli interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo definitivo;

- rigetta la domanda di garanzia formulata dal Centro Polisportivo e Culturale S. L.;
- condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, compensandole per tre quarti e, per l'effetto, liquidandole in € 149,65 per spese, € 500,00 per diritti, € 900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
- condanna il Centro Polisportivo e Culturale S. L. a rimborsare alla compagnia assicuratrice le spese di lite liquidandole in € 1.500,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Mantova, 24 febbraio 2012.

Il Giudice  
dott. Mauro Bernardi

Il Cancelliere